



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio *a remoto* mediante l'utilizzo del software autorizzato da DGSIA Ministero della Giustizia "Microsoft Teams", nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott. Alida Paluchowski	Presidente
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI AMMISSIONE ex artt. 163, 163 BIS L.F.

Vista la proposta definitiva di concordato ed il piano, come integrati e modificati all'esito della richiesta di integrazioni ex art. 162 l.f., nonché l'attestazione integrativa ed i documenti, depositati per via telematica dalla società **S.A.L.A. SOLUZIONI AVANZATE LOGISTICA ALIMENTARE S.R.L. (C.F. e P.IVA 02609460346)** con sede legale in Napoli Via Cesario Console n. 3 CAP 80132 e fino al 7.4.2020 con sede legale in Milano Via Luciano Manara 17,

domicilio eletto presso il suo studio professionale, in Arezzo Via Guido Monaco n. 65 (avvisi e comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0575 1820125, o all'indirizzo PEC avvocatosantini@pec.it), giusta determina dell'amministratore unico con atto notarile in data 17 novembre 2020, Repertorio n. 291 Raccolta n. 241, a rogito Notaio Guido Cappelletti in Arezzo;

-RICORRENTE

VISTO il parere integrativo positivo del commissario giudiziale depositato per via telematica il 12.4.2021, sentite le parti all'udienza del 15.4.2021 nel corso della quale il C.G. ha illustrato "*il proprio parere sul superamento delle criticità soprattutto in punto recupero crediti, segnalando che*



l'apertura del concordato non genera documento ai creditori" e provvedendo a scioglimento della riserva assunta all'udienza predetta del 15.4.2021;

RILEVATO che sussiste, ai sensi dell'art. 1 comma 2, art. 3 ed allegato A del reg. UE 848/2015, la giurisdizione e la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è stata situata nel circondario di questo Tribunale in Milano Via Luciano Manara 17, ai sensi dell'art. 9 co. 2 l.f., fino al 7 aprile 2020, mentre il ricorso pre-fallimentare rg n. 708/2020 è stato depositato per via telematica il 24 agosto 2020 (vedi anche Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14518 del 15/07/2016, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 4343 del 20/02/2020);

RILEVATO che è stato prodotto in atti il verbale, rogato dal Notaio in Arezzo dott. GIACOMO CAPPELLETTI, contenente la delibera Repertorio n. 291 Raccolta n. 241, dell'organo amministrativo in persona in persona del

ex art. 152 l.f., nonché a norma degli artt. 160-161 l.f.;

RITENUTO che la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale, come anche segnalati dal giudice relatore e successivamente dal Tribunale in sede di integrazioni richieste ex art. 162 lf;

RITENUTO che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

- I. ricorre il presupposto soggettivo di fallibilità di cui all'art. 1 L.F. considerato che dalla documentazione prodotta emerge il superamento delle soglie dimensionali ex art. 1 comma 2, LF dai bilanci prodotti, risultando dal bilancio al 31.12.2019 a titolo meramente esemplificativo un totale attivo di € **2.530.734,00**, e lo svolgimento di un'attività di impresa commerciale, come si dirà;
- II. risulta l'esistenza oggettiva di uno stato di crisi ed anzi di insolvenza, come emerge dalla narrativa del ricorso ex art. 161 co. 6 lf, *"in conseguenza di congiunturale crisi di settore unita ad ingenti mancati incassi di crediti commerciali, concentrati su alcuni committenti principali, che hanno reso difficoltoso onorare i propri impegni con i fornitori, in larga parte sub vettori"* nonché dall'esistenza secondo la situazione patrimoniale aggiornata di una



perdita di esercizio di € 410.433,28 quale differenza costi/ricavi, requisiti richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

III. RILEVATO che la proponente opera – sinteticamente e senza pretesa di analiticità - nel settore produttivo che segue, quale concreto oggetto sociale perseguito risultante dall'aggiornata visura camerale:

NELL'AMBITO E NEI LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA TEMPO PER TEMPO IN VIGORE, LA SOCIETA' PERSEGUE IL PROPRIO OGGETTO SOCIALE SVOLGENDO LA SEGUENTE ATTIVITA':
A) MAGAZZINAGGIO, DEPOSITO A CUSTODIA, CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA E SIMILI DI PRODOTTI DI QUALSIASI GENERE PER CONTO TERZI;
B) SPEDIZIONE, TRASPORTO ED AUTOTRASPORTO, MOVIMENTAZIONE MERCI, ANCHE ALL'ESTERO, PER CONTO TERZI E, PIU' IN GENERALE, TUTTE QUELLE ATTIVITA' RIENTRANTI NEL CONCETTO DI "LOGISTICA INTEGRATA", ANCHE AVVALENDOSI, PER LA EFFETTUAZIONE DI SIFFATTE PRESTAZIONI, DI SOGGETTI TERZI CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LEGGE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA' LAVORATIVE;
C) IL COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO - ANCHE MEDIANTE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE, TRANSITO, COMPENSAZIONE - DI ORTOFRUTTICOLI, ALIMENTARI IN GENERE NONCHE' COSMETICI, ARTICOLI E PRODOTTI NON ALIMENTARI DI LARGO CONSUMO DI OGNI GENERE;

CONSIDERATO, quanto all'attivo concordatario, che la società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato, anche invocando un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, seppur non unanimemente condiviso in dottrina (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 734 del 15/01/2020 (Rv. 656520 - 01) *“Il concordato preventivo in cui alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l.fall., che al comma 1 espressamente contempla anche detta ipotesi fra quelle ricomprese nel suo ambito; la norma in parola non prevede alcun giudizio di prevalenza fra le porzioni di beni a cui sia assegnata una diversa destinazione, ma una valutazione di idoneità dei beni sottratti alla liquidazione ad essere organizzati in funzione della continuazione, totale o parziale, della pregressa attività di impresa e ad assicurare, attraverso una siffatta organizzazione, il miglior soddisfacimento dei creditori.”*), sui seguenti assets:

1. la prosecuzione dell'attività di trasporto su gomma con la flotta “in continuità indiretta” (cfr. Cass. Sez. I n. 29742/2018) e con corresponsione delle rate di leasing degli automezzi da parte della proponente affittuaria; sul punto, nell'ultimo parere del commissario giudiziale in data 12.4.2021, è stato specificato quanto segue, quanto alla convenienza per il ceto creditorio di tale asset: *“Il piano concordatario prevede, dunque, che le rate di leasing verranno corrisposte dall'affittuario*



dell'azienda, senza alcun esborso per S.A.L.A., con l'ulteriore precisazione che, al termine del contratto di affitto d'azienda (previsto in tre anni), i canoni residui ed il corrispettivo del riscatto potranno essere soddisfatti con il corrispettivo di euro 180.000,00 che la proponente affittuaria (GM Logistica) ha manifestato la disponibilità a versare per l'acquisto a titolo definitivo del ramo d'azienda (cfr. doc. 55), originando una plusvalenza di euro 10.000,00.

La domanda integrativa evidenzia che la proposta di acquisto del ramo d'azienda da parte di GM Logistica è, allo stato, una semplice manifestazione di interesse non vincolante, suscettibile di essere rivista alla luce dell'andamento del settore trasporti in relazione all'emergenza pandemica.

Pertanto, qualora la cessione non dovesse concretizzarsi, al termine del periodo di affitto triennale (coincidente con la durata del piano concordatario) la società debitrice potrebbe riprendere l'esercizio dell'attività, ovvero restituire i beni alle società di leasing.

La ricorrente precisa, inoltre, che l'unico aggravio derivante dalla sospensione del pagamento dei canoni di leasing consiste nell'applicazione degli interessi di dilazione (quantificati in euro 9.000,00) e nel "riallineamento" dei canoni di leasing, con una maggiorazione mensile stimata in euro 700,00, oneri questi di cui si farebbe carico l'affittuaria.

Conseguentemente, S.A.L.A. allega un business plan rettificato (doc. 57) sottoposto al positivo vaglio del professionista attestatore.

Per le medesime ragioni anzidette, ovverosia le incertezze legate alle conseguenze dell'emergenza sanitaria sul mercato dell'autotrasporto, GM Logistica non intende vincolarsi, e dunque nemmeno offrire cauzione, ma la proposta verrebbe garantita da fideiussione rilasciata da Banco BPM entro trenta giorni dal decreto di ammissione.

Il testo di tale garanzia (allegato sub 56) appare adeguatamente appagante.

Tuttavia, allo stato la ricorrente dispone solo di una manifestazione di interesse, e dell'impegno a fare prestare la fideiussione."

2. la ripresa in esercizio ed in continuità diretta dell'attività di spedizioniere conto terzi;
3. il recupero dei crediti commerciali maturati ed insoluti.

Nella prospettiva di parte ricorrente, il soddisfacimento dei creditori avverrà attraverso il ricavato del recupero dei crediti commerciali, l'introito dei canoni di affitto del ramo di azienda, nonché l'utile sulla cessione successiva dello stesso e la prosecuzione in proprio dell'attività di spedizioniere (al netto delle spese prededucibili e di esercizio sostenute).

Il piano concordatario si concreta pertanto in un piano di recupero massivo dei crediti commerciali in una finestra temporale di tre anni che permetta di percepire i canoni dell'affitto di azienda,



utilizzando tale finestra per collocare definitivamente ed eventualmente la stessa a terzi con una plusvalenza patrimoniale a favore dei creditori (ma sul punto si ricordi che allo stato GM LOGISTICA & TRASPORTI S.R.L. ha depositato una mera manifestazione di interesse non vincolante per la cessione, al termine del periodo di affitto di ramo aziendale, per il corrispettivo di € 180.000,00).

Di seguito il Conto Economico prospettico della società, che è stato inizialmente costruito sulla base delle seguenti assunzioni:

a) I ricavi generati dall'affitto del ramo d'azienda derivano dall'Offerta della società GM Logistica & Trasporti, che sarebbe disponibile a pagare un canone di 22.700 euro mensili, oltre IVA ed oneri fiscali, oltre al versamento *una tantum* di € 9.000 iniziale (doc. 55 in allegato alla memoria integrativa ultima ex art. 162 l.f.);

b) I ricavi generati dall'attività di spedizioniere sarebbero dettagliati nel Business Plan "spedizioniere" (doc. 57 in allegato all'ultima memoria integrativa ex art. 162 l.f.), che deve contenere tassativamente i requisiti ex art. 186 bis l.f., ossia *"un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura"*;

La ricorrente ha pertanto ritenuto di prevedere un periodo di continuità aziendale di esercizio d'impresa di durata prudenziale di tre anni, al fine di:

1. percepire – nei limiti del fisiologico orizzonte temporale della procedura – il maggior ammontare possibile in termini di canoni da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio;
2. consolidare il residuo avviamento aziendale, attendendo una ripresa strutturale post COVID 19 del settore trasporti, onde adeguatamente valutare il mercato ed individuare un investitore che offra condizioni congrue per il subentro nel ramo di azienda;
3. riattivare, compatibilmente con le condizioni di mercato, l'attività di spedizioniere, utilizzando servizi offerti da terzi;
4. espletare in modo sufficientemente efficace la procedura di recupero del credito stragiudiziale e giudiziale, tenuto anche conto dei tempi fisiologici del contenzioso giudiziale, con riferimento ai seguenti crediti, inizialmente così descritti:

Crediti verso clienti Euro 1.530.000,00 trattasi di crediti commerciali verso clienti, per un monte creditorio nominale pari a Euro 3.774.447,14 (doc. 16) lievemente rettificato rispetto a quello esposto al 31.08.20.

Quanto alla loro origine tali crediti sono sommariamente riconducibili a due macro-tipologie



i. crediti per servizi di trasporto e servizi accessori insoluti

ii. crediti per addebito pallet non restituiti

Per quel che concerne la suddivisione territoriale si hanno i seguenti crediti come descritti dalla ricorrente:

CLIENTI ITALIA Euro 2.061.411,75

CLIENTI UE Euro 1.712.705,39

CLIENTI EXTRA UE Euro 330,00

Operando invece una suddivisione in termini quantitativi si avrebbe (doc. 17 allegato al ricorso originario):

n. 256 posizioni di valore sino a Euro 9.999,99 per un valore complessivo di Euro 420.973,39

n. 37 posizioni di valore da Euro 10.000,00 sino a Euro 249.999,99 per un valore complessivo di Euro 1.621.752,01

n. 3 posizioni di valore superiore ad Euro 250.000,00 per un valore complessivo di Euro 1.731.721,74.

In ordine a tali crediti ed alla percentuale di recupero e realizzo concreto così si è argomentato nella memoria integrativa ex art. 162 l.f.: *“Come si è sopra esposto, all’esito del deposito della domanda concordataria è stata fatta opera massiva di sollecito di pagamento a tutta la platea dei debitori.*

Atteso che il gap passivo del 60% ipotizzato nel piano tra valore nominale dei crediti (Euro 3.774.447,14) e recupero atteso (Euro 1.530.000,00) è tale da ammortizzare in termini statistici il rischio di fondate eccezioni prescrizionali, non di meno è luogo rilevare come la predetta attività di diffida massiva elida in nuce ogni eccezione prescrizionale che possa ipotizzarsi.

Peraltro – a seguito di detto sollecito massivo – su 265 posizioni creditorie sollecitate solo 39 - pari al 15% circa dei soggetti debitori - hanno sollevato contestazioni.

Il dato appare ancor più confortante se rileviamo che il totale dei crediti contestati assomma ad Euro 181.442,39 pari al 4,81% del monte creditorio totale della ricorrente.

Tale performance si pone pertanto sopra le attese esposte in sede di proposta concordataria”.

Sul punto “nevralgico” del recupero crediti atteso, il commissario giudiziale si è così espresso nel parere ultimo del 12.4.2021: *“A proposito delle ‘circularizzazioni’, che costituivano uno degli aspetti di criticità segnalati dal commissario giudiziale, nella relazione integrativa ex art. 161, terzo comma, l.fall. (doc. 58), l’attestatore dichiara di aver svolto tale attività con riguardo sia ai crediti verso clienti, sia ai debiti verso fornitori.*



Per quanto concerne i clienti viene precisato che l'attività di circolarizzazione ha riguardato 265 posizioni analiticamente elencate (rappresentanti l'intero monte crediti della ricorrente, pari ad euro 3.774.447,14, indicato nella proposta originaria) che sono state riscontrate da 198 soggetti (67% del campione).

Di questi, 159 hanno confermato il dato contabile, mentre 39 hanno sollevato contestazioni nell'anno o nel quantum.

In alcuni casi, è stata eccepita la compensazione con controcrediti vantati dagli stessi clienti.

In termini assoluti, le contestazioni ammontano ad euro 181.442,39, corrispondenti al 4,81% dei crediti verso clienti, dato questo che la domanda integrativa reputa "confortante" trattandosi di "performance (che) si pone pertanto sopra le attese espresse in sede di proposta concordataria".

Si rammenta che la domanda di concordato, anche nell'ultima versione integrata, stima in euro 1.530 mila gli introiti attesi da recupero dei crediti.

In questa sede, va dato atto che difetta ancora l'analisi sulla solvibilità dei debitori, e segnatamente per le posizioni di maggior rilievo, vuoi per il valore nominale dei crediti, vuoi per il c.d. aging.

Quanto ai fornitori, l'attestatore dichiara che "la circolarizzazione dei crediti verso fornitori ha interessato 717 posizioni, di cui, 185 fornitori italiani, 526 fornitori intra UE e 6 fornitori extra UE., attraverso l'invio massivo a tutti i clienti della richiesta di riscontro e conferma dei dati contabili. Delle comunicazioni effettuate 164 hanno avuto riscontro, corrispondenti al 22,87% del totale del campione e tra di esse non ci sono state contestazioni in ordine alle risultanze contabili".

RILEVATO dunque che a seguito della integrazione ex art. 162 l.f. l'attivo previsto nella memoria della debitrice appare il seguente, essendosi previsti due scenari, uno peggiorativo ed uno migliorativo che contempla anche gli utili derivanti dalla continuità aziendale diretta ed indiretta:



Con riferimento all'**attivo** previsionale invece, sempre nell'ottica della massima prudenza, si è esclusa la possibilità di recupero dei crediti IVA e qualsivoglia forma di utilità residua dall'affitto/cessione di azienda e dall'attività di spedizioniere.

Disponibilità liquida	30.068
Immobilizzazioni Materiali	15.000
Recupero Crediti Atteso	1.530.000
Compensazione Crediti Erario	456.012
Rinuncia Crediti Professionisti	8.850
Contributo Famiglia Sala	21.317
TOTALE	2.061.247

e invece valorizzando, con riferimento all'**attivo** previsionale, il recupero dei crediti IVA eccedenti la compensazione, il recupero delle accise per Euro 8.836,00 e inserendo Euro 72.000,00 di utilità residua dall'affitto di azienda e Euro 102.500 di utile dell'attività di spedizioniere

Disponibilità liquida	30.068
Immobilizzazioni Materiali	15.000
Recupero Accise	8.836
Recupero Crediti Atteso	1.530.000
Crediti Erario	736.008
Rinuncia Crediti Professionisti	8.850,00
Contributo Famiglia Sala	21.317
Utile Affitto	72.000
Utile Gestione	102.500
TOTALE	2.524.579

RILEVATO che il commissario giudiziale dovrà verificare il sostanziale rispetto e lo stanziamento di opportuni fondi rischi anche ai fini della relazione ex art. 172 l.f., ove necessari e previsti;

RILEVATO che quanto al passivo, **la proposta definitiva non prevede la formazione di classi (essendo meramente descrittive le categorie dei prededucibili, privilegiati e chirografari)**, con relazione attestativa di stralcio ex art. 160 co. 2 lf. quanto alla degradazione del privilegio speciale dei debiti anche verso fornitori ex art. 2758 co. 2 c.c. e generale ex art. 2751 bis n. 5 c.c. verso



artigiani e cooperative (sul punto, sono state recepite le corrette osservazioni del C.G.) cfr. relazione di attestazione integrativa pagine 51 ss. [REDACTED]

Rimandando ogni specifica sui criteri di selezione all'integrazione della relazione ex art. 160 L.F. si rileva come la platea dei possibili destinatari del privilegio, sia titolare, in aggregato di una porzione contenuta della massa creditoria paria ad Euro 265.079,31 di cui

CREDITI ARTIGIANI ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE EX. ART. 2751-BIS. N. 5	Euro 188.423,63
CREDITI DI COOPERATIVE ASSISTITI DA PRIVILEGIO GENERALE EX. ART. 2751-BIS. N. 5	Euro 76.655,68

Vi è poi da operare una rettifica dei crediti di professionisti assistiti da privilegio generale ex. art. 2751-bis. n. 2 dovendosi aggiungere ai crediti vantati dal Dott. Giunipero per Euro 8.850,00 ulteriori Euro 2.978,01 vantati dal Notaio Varani e dall'Avv. Sabbatino per un totale di Euro 11.828,01.-.

I creditori sono stati così raggruppati nella memoria integrativa ex art. 162 l.f., senza che ad avviso del Tribunale possano rinvenirsi modalità e forme di soddisfazione differenziata per interessi giuridici ed economici:

PREDEDUZIONE: i costi della procedura, il compenso del Commissario Giudiziale, le competenze dello scrivente legale per la predisposizione della proposta, le competenze dei professionisti per la predisposizione del piano e dell'asseverazione, le spese di gestione ordinaria della società nel triennio.

Crediti privilegiati: comprendenti Crediti per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Crediti per le retribuzioni dei professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; Creditori per le retribuzioni degli artigiani e delle cooperative i ex art. 2751bis n. 5 c.c. Crediti per i versamenti previdenziali ex art 2753 c.c.; Crediti tributari ex art 2752 c.c. (è previsto il soddisfacimento totale e con le medesime modalità di tutti i crediti tributari senza transazione fiscale o previdenziale).

Crediti chirografari: verso fornitori (anche con privilegio falcidiato) e banche;



La soddisfazione dei crediti avverrà come segue:

– PREDEDUZIONE: pagamento integrale: Euro 158.000,00 tenendo conto del fatto che i costi di assistenza legale e consulenza contabile per la predisposizione del ricorso e domanda di concordato, i costi dell'assemblea ex art. 152 LF, per un totale di Euro 21.067,40 sono stati anticipati dalla f [redacted] nciata integralmente e senza condizioni la ripetizione in caso di ammissione del concordato, trattandosi sostanzialmente del pagamento degli organi di Giustizia;

– pagamento integrale dei creditori privilegiati tutti pari a € 268.057,32, entro un anno dall'omologa con le risorse presenti nel patrimonio dell'impresa e le prime disponibilità reperite con l'attività e il recupero crediti, con la rinuncia dei crediti professionali e tramite compensazioni con il maggior credito IVA di cui la Società è titolare: Euro 764.280;

pagamento in misura **non inferiore al 22,60%** dei creditori chirografari, con i ricavi dell'attività di recupero dei crediti verificati dall'attestatore, anche non tenendo conto in ottica prudenziale della possibile ed eventuale prescrizione di alcune poste attive, scenario che quindi non si riporta: per un importo di Euro 5.033.357.

Si ricorda che il credito TIROLIA, come più volte affermato correttamente dal CG e condiviso dal Tribunale, al di là della sospensione ex art. 649 c.p.c. anche per ragioni di competenza territoriale, deve essere integralmente appostato e pagato con l'eventuale grado di privilegio quale credito anteriore al concordato da inserirsi integralmente nel piano di C.P.:

“Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il credito nei confronti di Tirolia figurava ab origine, e per l'esatto importo oggetto di decreto ingiuntivo ed istanza di fallimento, tra le passività rassegnate con il deposito della domanda di concordato con riserva.

Né lo scrivente ha dato indicazioni di sorta in tal senso.

La ricorrente ritiene evidentemente che la proponibilità del ricorso per dichiarazione di fallimento presupponga necessariamente l'allegazione di un titolo esecutivo, mentre è ben noto che tale condizione non è affatto richiesta.

Ne consegue, ad avviso del commissario giudiziale, che le vicende processuali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riguardanti esclusivamente questioni di competenza territoriale, non appaiono destinate a dispiegare alcuna rilevanza nel procedimento per dichiarazione di fallimento, tanto più che il credito non risulta, come s'è detto, contestato.” (vedi parere del CG in data 12.4.2021).



I debiti sono stati delineati e riclassificati dall'attestatore, e così indicati in memoria integrativa ex art. 162 l.f. come segue:

Il piano concordatario è stato redatto nell'ottica della massima prudenza e pertanto, con riferimento al passivo, senza tener conto dell'effetto delle prescrizioni sui crediti verso i fornitori

Classe	Dettaglio	Importo	Pagamento	%
Prededuzione		158.000	158.000	100
	<i>costi procedura</i>	140.000		
	<i>oneri aziendali</i>	18.000		
I. Debiti Privilegiati		764.280	764.280	100
	<i>verso dipendenti</i>	31.361		

Soluzioni Avanzate Logistica Alimentare S.r.l.
Per Approvazione

14

	<i>verso professionisti</i>	11.828		
	<i>verso l'Erario</i>	456.012		
	<i>verso artigiani e coop.</i>	265.079		
II. Debiti Chirografari		5.033.357	1.137.539	22,60
	<i>Banche</i>	518.452		
	<i>Fornitori</i>	4.514.905		
TOTALE		5.955.637	2.059.819	

Il piano concordatario presuppone la continuazione provvisoria dell'attività d'impresa, con le modalità sopra indicate, per un periodo prudenzialmente stimato in ulteriori 36 mesi a partire dall'omologa, in funzione della migliore liquidazione dell'intero patrimonio.

Le componenti patrimoniali rappresentate dal ramo di azienda, all'esito dell'affitto, verranno aggiudicate al miglior offerente tramite procedura competitiva, ex art. 163 bis l.f.

Il recupero dei crediti aziendali verrà effettuato con particolare attenzione all'effettiva recuperabilità degli stessi, in un orizzonte temporale contenuto e comunque finalizzato a consentire la prosecuzione dell'affitto di azienda, con particolare attenzione all'effettiva recuperabilità del credito ed al bilanciamento costi benefici.

Esaurito il pagamento dei crediti prededucibili, il ricavato della complessiva liquidazione verrà destinato integralmente al soddisfacimento dei creditori privilegiati/chirografari aventi titolo o causa



anteriori alla domanda di concordato, nel rispetto delle prelazioni di legge, nella misura *ut supra* specificata.

Come detto, l'art. 161 comma 2 lettera e) riformato nel 2015 prevede che la proposta ed il piano debbano "indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore": ne consegue che la percentuale di soddisfacimento dei creditori menzionata dal debitore nel ricorso non potrà limitarsi come in passato a un'indicazione di massima (nei limiti della soddisfazione non irrisoria dei chirografari idonea a realizzare la causa concreta, cfr. la nota Cass. n. 1521 del 23 gennaio 2013), ma dovrà formare oggetto di un preciso e vincolante impegno in tal senso assunto, non manifestamente inattuabile, che consenta il raggiungimento della soglia di soddisfazione dei creditori chirografari a loro promessa per singole classi ed in misura non inferiore alla percentuale indicata, **nella misura prudenziale promessa del 22,6% in favore dei creditori chirografari, quindi in ogni caso anche superiore alla percentuale minima di soddisfazione dei creditori chirografari in caso di concordato liquidatorio pari al 20%, ex art. 160 ultimo comma l.f.**

In ordine al passivo, deve riportarsi per il superamento delle criticità quanto esposto nell'ultimo parere del commissario giudiziale del 12.4.2021: *"In tema di privilegi speciali ex art. 2761 e 2758, secondo comma, c.c., va dato atto che le precisazioni contenute nelle integrazioni alla domanda di concordato e nell'attestazione ex art. 160, secondo comma, l.f., appaiono ora maggiormente esaustive.*

Alla dichiarata assenza di beni sui quali i privilegi dovrebbero esercitarsi, fa seguito il collocamento in apposita classe (seconda) di detti creditori privilegiati non soddisfatti, e conseguentemente declassati, unitamente ai creditori chirografari ab origine (banche e fornitori).

Quanto ai rilievi precedentemente formulati in merito alla possibile sussistenza di creditori muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 5 c.c. l'attestatore, aderendo alle osservazioni del commissario giudiziale, ha compiuto un'adeguata analisi della platea dei fornitori, individuando diversi soggetti (artigiani e cooperative) potenzialmente beneficiari della prelazione.

Questi ultimi ammontano ad euro 265.079,31 che, nella nuova formulazione della domanda di concordato, vengono ricompresi nella classe "prima", nella quale si annoverano pure gli altri creditori privilegiati (lavoratori subordinati, crediti previdenziali e tributari) destinatari di integrale pagamento.

L'esponente ribadisce peraltro le già manifestate perplessità in ordine alla suddivisione in classi dei creditori, la cui formazione dovrebbe risultare funzionale all'esercizio del diritto di voto.



Vero è che la ricorrente prevede tempi di soddisfacimento differenti per le varie categorie di creditori.

Tuttavia, posto che gli unici creditori chiamati al voto sono i chirografari, la suddivisione in classi risulta sostanzialmente fine a sé stessa.

Sul punto, si rimette naturalmente ogni definitiva determinazione al Tribunale.

Per effetto dell'incidenza sul fabbisogno concordatario di questi maggiori privilegi, la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari si riduce dal 26,50% al 22,60%.”

EVIDENZIATO che **quanto alla tempistica in previsione** nella memoria integrativa ex art. 162 lf – salvo approfondimenti da parte dell'organo commissariale – si è stabilito che le somme dovute potranno e dovranno quindi essere corrisposte ai creditori in esito e nei tempi sopra previsti rispetto all'omologazione, rispettando quindi il disposto dell'art. 186 *bis* L.F. che impone di pagare i creditori privilegiati entro un anno dall'omologa, senza che sia prevista alcuna moratoria ultra-annuale dei privilegiati nel caso concreto.

RITENUTO

Quanto all'ammissibilità della domanda di concordato preventivo, che:

- la società proponente ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;
- ai sensi dell'art. 161 co. 2 lett. E) LF, come modificato dalla L. n. 132/15, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore; nel caso specifico essa è indicata nella soddisfazione del ceto creditorio da parte della società mediante la continuità indiretta e il realizzo prima da affitto e poi da cessione dei valori aziendali (ramo d'azienda *core business* logistica e trasporto alimentare) nonché in parte mediante continuità diretta (avvalendosi dell'opera dell'AU, secondo il *business plan* esposto, quanto all'attività di spedizioniere conto terzi) e per la parte preponderante con il recupero dei crediti commerciali;
- è stato affermato quanto segue nella memoria integrativa ex art. 162 l.f. quanto alla convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare: *“E' evidente la convenienza della proposta concordataria a fronte dell'alternativa fallimentare in quanto nella seconda ipotesi: - non si verrebbe a concretizzare l'affitto di ramo di azienda ed il relativo utile atteso di euro 72.000,00 nel triennio - non si verrebbe a concretizzare l'esercizio diretto in continuità dell'attività di spedizioniere*



con il coinvolgimento diretto del [REDACTED] relativo utile atteso di euro 102.500,00 nel triennio - non per il [REDACTED] patrimonio fallimentare il contributo diretto della famiglia Sala per euro 21.317,00 - non verrebbero rinunciati crediti professionali per Euro 8.850,00 il tutto con un minor realizzo per la massa creditoria di circa Euro 200.000,00 pari al 10% dell'attivo atteso nella proposta concordataria.”;

- la relazione del professionista idoneo ad essere nominato Curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (r [REDACTED]) opportunamente integrata a seguito delle modifiche al piano apportate ed infine depositata in data 8.4.2021, attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli, circolarizzazione dei crediti commerciali ed esame diretto dei beni e dei contratti oltre che della contabilità, che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*; la relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto anche per quanto concerne la verifica sulla tenuta del piano alla luce degli *stress test* condotti; la relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società; l'attestazione ha dunque concluso per la veridicità dei dati aziendali nonché per la fattibilità del piano concordatario;
- la debitrice non ha in realtà provveduto a dividere i creditori in classi, come detto sopra, trattandosi di categorie meramente descrittive, come più volte affermate dal commissario giudiziale nei pareri intermedi;
- nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni di responsabilità ex art. 146 LF e risarcitorie/revocatorie instaurabili, oltre alle verifiche di solvibilità della proponente affittuaria, del *business plan* della parte in continuità diretta, della reale recuperabilità concreta delle posizioni creditorie commerciali esposte e non prescritte o inesigibili;
- **appare inoltre necessario che venga al più presto stanziato, come richiesto dal C.G., il compenso per l'intermediario abilitato al visto di conformità per la**



dichiarazione IVA dell'anno di imposta 2020, che venga consegnata una situazione patrimoniale aggiornata alla data di deposito del ricorso prenotativo ex art. 161 co. 6 l.f. (25 settembre 2020), anche per l'individuazione delle prededuzioni successive, e che la proponente precisi, sempre in vista della relazione ex art. 172 l.f., quale sia lo strumento giuridico per operare le compensazioni fiscali a termini di piano ed infine documenti e precisi l'assenza di contenzioso fiscale;

Quanto alla necessaria procedura competitiva ex art. 163 bis LF con preventiva sollecitazione del mercato.

RITENUTO, in ordine alla necessaria procedura competitiva ex art. 163 bis LF ed alla preventiva sollecitazione del mercato, che:

A. la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di non solo da una mera manifestazione di interesse ma dalla previsione di un'offerta irrevocabile di affitto del ramo aziendale "trasporto alimentare su gomma" (senza deposito cauzionale, cauzione che dovrà essere integrata nei limiti del 10% almeno in caso di gara tra più offerenti e/o con prestazione di idonea garanzia autonoma a prima richiesta e senza eccezioni di primario istituto di credito come promesso), con indicazione del relativo prezzo (corrispettivo in denaro) e delle specifiche condizioni di affitto, quanto all'indicato canone mensile ed al versamento *una tantum* iniziale, condizioni economiche che dovranno essere paritarie per tutti gli offerenti ex art. 163 bis LF:



Oggetto: Affitto ramo di azienda trasporto alimentare su gomma

Con la presente la scrivente società GM LOGISTICA & TRASPORTI s.r.l. con sede in CASTIGLIONE FIORENTINO (AR), Via del Piano n. 15, iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo Siena, n. 168905, codice fiscale, partita IVA 02198010510, in persona del legale rappresentante protempore, Franco Guerrini, indirizzo di posta elettronica certificata gmlogisticatrasporti@pec.it.

conferma ove occorrer possa l'irrevocabilità della proposta di "Affitto ramo di azienda trasporto alimentare su gomma" del 10.02.21 sino al 30.06.21

modifica tale proposta in senso migliorativo assicurando un canone mensile di Euro 22.700,00 oltre IVA e oneri fiscali, oltre ad un versamento una tantum iniziale di 9.000,00 euro oltre ad IVA e oneri di legge.

allega bozza esemplificativa di fidejussione che si impegna a prestare a garanzia della predetta proposta entro 30 giorni dall'ammissione di Soluzioni Avanzate Logistica Alimentare S.r.l. alla procedura di concordato preventivo

1

manifesta in maniera non vincolante il proprio interesse ad acquisire, all'esito dell'affitto, il ramo di azienda per la somma complessiva di Euro 180.000,00 oltre IVA oltre oneri fiscali
Distinti saluti.



B. occorre pertanto ai sensi dell'art. 163 bis e dell'art. 182 V comma LF (che richiama gli artt. Da 105 a 108 ter LF in quanto compatibili) procedere alla apertura di una procedura competitiva sul punto - essendo sufficiente l'apertura di una procedura concordataria a seguito di deposito di domanda di concordato "in bianco", sempre che via sia un' offerta d'acquisto di un bene concordatario che tenda a tale scopo con individuazione soggettiva specifica del possibile acquirente - rispetto alla quale il Collegio richiamando il proprio consolidato orientamento reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'affitto di ramo aziendale (e solo eventualmente alla cessione al termine del periodo) anche ulteriori rispetto all'offerente irrevocabile presentata da GM LOGISTICA & TRASPORTI S.R.L., riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto;



C. quanto alle modalità idonee per sondare il mercato alla ricerca di potenziali acquirenti si può individuare quella della pubblicazione per un lasso di tempo di almeno 30 giorni sia sui siti istituzionali riportati dalla Circolare sulle vendite immobiliari di questa Sezione sia su un quotidiano a tiratura nazionale di un invito ad offrire, dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una *data room* messa a disposizione dalla stessa Società, nonché ai bilanci, ad eventuali stime e ad ogni documento utile, così da permettere la consultazione dei dati rilevanti; resta inteso che l'offerta presentabile dovrà essere omogenea a quella ricevuta, quindi potrà prevedere le medesime modalità quantitative di versamento del canone mensile di affitto, che rendano paritaria la gara tra potenziali offerenti sull'affitto del descritto ramo aziendale ed omogenee le offerte (mentre per l'interesse all'acquisto di ramo d'azienda per € 180.000, trattandosi di manifestazione ed offerta non vincolante, saranno valutate le proposte di eventuali offerenti anche per la cessione, la cui offerta ove pervenga sarà eventualmente valutata dal CG a seguito della pubblicazione, non rientrando strettamente allo stato nell'ambito applicativo dell'art. 163 bis l.f.);

Visto l'art. 160, 161, 163, 166 l.f.

P.Q.M.

- 1) DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo proposta da **S.A.L.A. SOLUZIONI AVANZATE LOGISTICA ALIMENTARE S.R.L. (C.F. e P.IVA 02609460346) con sede legale in Napoli Via Cesario Console n. 3 CAP 80132 e fino al 7.4.2020 con sede legale in Milano Via Luciano Manara 17**, in persona del

- 2) DELEGA alla procedura il dott. Francesco Pipicelli;
- 3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato **in data 22 settembre 2021 ore 10:30** fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato; si ricorda che il commissario giudiziale deve depositare la sua relazione ex art. 172 almeno 45 giorni prima dell'adunanza e si RAMMENTA che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un "consenso informato";



- 4) RAMMENTA che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012 (^[1]);
- 5) NOMINA Commissario Giudiziale l'Avv. GIANNINO BETTAZZI;
- 6) STABILISCE il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente della somma di Euro 28.000,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura e salvo conguaglio, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca INTESA SANPAOLO SPA, chiarendo che il residuo dovuto andrà versato integralmente entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 l.f.;
- 7) DISPONE che la società in concordato metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 8) DISPONE che la medesima società in concordato consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;
- 9) DISPONE che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Milano sia sul giornale a tiratura nazionale IL SOLE 24 ORE e che il commissario giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;

^[1] (dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni , e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio ed inoltre che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f.).



- 10) DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda entro giorni 10 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare l'invito ad offrire e manifestare interesse, **in modo omogeneo rispetto all'offerta economica ricevuta per l'affitto di ramo aziendale pervenuta da GM LOGISTICA & TRASPORTI S.R.L. quanto al trasporto alimentare su gomma (doc. 55)** nonché in aggiunta provveda a pubblicare eventuale perizia di stima, i bilanci della società degli ultimi tre anni e ogni altra documentazione utile **per almeno 30 giorni**, tramite inserimento (ove possibile) sul Portale delle Vendite Pubbliche, nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, oltre che su almeno UNO dei seguenti siti: a. www.astegiudiziarie.it; b. www.asteannunci.it c. www.asteimmobili.it ovvero altro sito internet autorizzato a norma del D.M. 31.10.2006, che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 2.000.000 e su almeno un sito internet che pubblicizzi vendite immobiliari che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 12.000.000, ed inoltre a pubblicare l'annuncio per la stessa finestra temporale **sul giornale a tiratura nazionale IL SOLE 24 ORE**, comunicando l'indirizzo PEC ove sarà disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere ad una *data room* messa a disposizione dalla stessa Società debitrice così da permettere la consultazione dei dati contabili ed aziendali rilevanti;
- 11) DISPONE che il commissario giudiziale all'esito del periodo temporale di pubblicazione ed entro 60 giorni dall'accettazione dell'incarico provveda sollecitamente a relazionare il giudice delegato, che ne riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis co. II e segg. LF;
- 12) RISERVA in ogni caso al Tribunale la valutazione e la facoltà di scelta della soluzione e dell'offerta economicamente più remunerativa e vantaggiosa per la realizzazione del miglior interesse dei creditori nell'ottica del massimo realizzo competitivo della partecipazione sociale, all'esito di eventuale gara innanzi al G.D.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio virtuale della Seconda Sezione Civile, in data 15 aprile 2021.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Alida Paluchowski